

CIRCOLARE N. 40



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XIII

Roma, 29 NOVEMBRE 2013

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V
UFF. II

Prot. N. . 98817
Allegati: _____

OGGETTO : **Precisazioni in materia di
procedimenti sanzionatori
antiriciclaggio.**

Alle Ragionerie territoriali
dello Stato
di:
Genova, Bolzano,
Verona, Venezia,
Bologna, Firenze,
Roma, Latina, Napoli,
Salerno, Bari,
Cosenza, Reggio
Calabria, Catania,
Messina, Torino,
Cagliari, Sassari,
Perugia, L'Aquila,
Milano, Udine

LORO SEDI

Si intende richiamare l'attenzione di codeste Ragionerie territoriali dello Stato sulla necessità della puntuale e attenta esecuzione di tutti gli adempimenti del procedimento sanzionatorio antiriciclaggio, ai sensi della legge n. 689/1981, secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012, ai fini del corretto svolgimento dell'iter procedurale nella sua interezza.

Si sottolinea ancora la necessità da parte di codeste RTS dell'utilizzazione di SIVA-RGS, applicativo informatico mediante il quale il processo gestionale nelle sue diverse fasi trova semplificazione ed armonizzazione, indispensabile per alimentare le banche dati e consentire le comunicazioni di cui all'art. 51 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Si raccomanda, in particolare, l'inserimento di tutti gli elementi necessari, propri dei singoli stati del procedimento, tra cui le date della contestazione e relativa notifica, dell'emissione del decreto

digitale e della avvenuta notifica, affinché possa aver luogo un corretto flusso informativo dei dati dei decreti nei confronti della Guardia di Finanza, alla quale occorre garantire un riscontro dei processi verbali da loro inviati per la definizione amministrativa da parte del MEF.

Con riferimento alle date, è appena il caso di ricordare che la contestazione è un atto recettizio e produce i suoi effetti solo dal momento dell'avvenuta notifica; pertanto, prima di procedere all'emanazione del decreto, occorre verificare che la parte abbia effettivamente ricevuto l'atto di contestazione, anche allo scopo di evitare l'archiviazione per difetto di notifica.

Inoltre, ai fini dell'osservanza dell'obbligo previsto dall'art. 51 del D.lgs. 231/2007, a norma del quale devono essere comunicate alla Guardia di Finanza le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 (violazioni riguardanti contanti e titoli al portatore), si raccomanda di inserire, in fase di protocollazione, i dati contenuti nelle segnalazioni dei soggetti obbligati (nominativo segnalato, importo della presunta violazione), anche nel caso delle comunicazioni non atte a produrre contestazione.

Con l'occasione si invita a verificare, prima di procedere alla decretazione, se, nei casi e nei termini previsti, la parte abbia già provveduto al pagamento dell'importo dovuto, avendo optato per l'oblazione.

Si confida nella consueta collaborazione e nella puntuale osservanza delle suindicate disposizioni.

Il Direttore Generale

L'Ispettore Generale Capo